

# Confisca per sproporzione anche dopo il patteggiamento

## DECRETO FISCALE

Estesa ai reati tributari una misura nata per combattere la criminalità organizzata

Stretta irretroattiva  
Subito interessate le prossime dichiarazioni Iva

**Antonio Iorio**

Anche ai reati tributari più gravi si applica il sequestro per sproporzione o allargato e, successivamente, in caso di condanna o patteggiamento della pena, la confisca. È questa una delle novità più importanti e delicate apportate dal decreto fiscale (Dl 124/2019) in materia di reati tributari.

Il nuovo articolo 12-ter del Dlg 74/2000 dispone, infatti, in caso di condanna (o patteggiamento della

trasto alla criminalità organizzata per aggredire la ricchezza non giustificata ritenuta frutto dell'accumulazione illecita in base a una presunzione legale. Sinora il sequestro preventivo sin dalle fasi delle indagini preliminari finalizzato alla futura confisca riguardava il prodotto o il profitto del reato (l'ammontare dell'evasione), nel-

l'ottica di riprendersi dal reo ciò che avesse sottratto all'erario con la commissione del reato tributario. Ora in aggiunta vi sarà la possibilità di sequestrare e poi, in caso di condanna, confiscare, anche ciò che appare sproporzionato rispetto a quanto dichiarato e all'attività economica svolta.

Per espressa previsione normativa trova applicazione solo alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione e pertanto a far tempo dal 25 dicembre 2020.

Nel caso quindi dei reati dichiarativi, le prime dichiarazioni interessate alla nuova misura saranno verosimilmente le dichiarazioni annuali Iva da presentare nei prossimi mesi.

Da evidenziare che, secondo l'ufficio del massimario della Corte di cassazione (relazione 3/2020) questa tipologia di sequestro e confisca potrà essere disposta anche con riferimento a beni acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni in parola. Ciò in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi natura sanzionatoria e non anche per quelle (come nella specie) da ricomprendere nelle misure di sicurezza (in tal senso Cassazione, sezione II penale, sentenza 56374/2018).

Più in concreto per l'applicazione del nuovo istituto, si trasferisce sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità dei beni, l'onere di dare un'esauriente spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) della liceità della loro provenienza, con l'allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria

civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale presunzione (per tutte Sezioni unite, sentenze 17 dicembre 2003 e 36499/2018).

È evidente che con i reati tributari occorrerà comprendere in che modo gli investigatori prima, e il pm dopo, riescano a distinguere la posizione della società, che normalmente commette la violazione fiscale, rispetto a quella della persona fisica (rappresentante legale) che invece commette il reato. Si tratterà cioè di comprendere le modalità di verifica della eventuale sproporzione tra disponibilità e redditi conseguiti, se cioè debbano essere riferite a entrambi (società e persona fisica) o solo a uno di essi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**MANOVRA 2020**  
La stretta del decreto fiscale sui reati tributari si spinge alle misure di sicurezza patrimoniali

pena) per alcuni delitti fiscali (si veda la tabella in pagina), l'applicazione del particolare istituto previsto dall'articolo 240-bis del Codice penale. In sostanza, viene introdotta la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica. Viene cioè meno il nesso di pertinenza o di continenza che ordinariamente deve sussistere tra beni sequestrati e reato.

Per comprendere la severità di questa nuova previsione va ricordato che essa trova origine nel con-



## Quando i beni sono aggredibili

### Applicabilità di sequestro e confisca ai reati fiscali (Dlgs 74/2000)

REATO	APPLICABILITÀ DEL SEQUESTRO/CONFISCA PER SPROPORZIONE
Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per op. inesistenti (art. 2)	Si se l'ammontare degli elementi passivi fittizi superiore a euro duecentomila
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)	Si se l'imposta evasa è superiore a euro centomila
Emissione di fatture o altri doc. per operazioni inesistenti (art. 8)	Si se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila
Sottrazione fraudolenta pagamento imposte (art. 11)	Si se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro centomila
Sottrazione fraudolenta nella transazione fiscale (Articolo 11 co.2)	Si se l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila

### NON SI APPLICA

- Dichiarazione infedele (art. 4)
- Omessa dichiarazione imposte sui redditi/Iva e sostituto d'imposta (art. 5)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)
- Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis)
- Omesso versamento di Iva (art. 10-ter)
- Indebita compensazione con crediti non spettanti (art. 10-quater, co. 1)
- Indebita compensazione con crediti inesistenti (art. 10-quater, co.2)